



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 48955 del 13 febbraio 2017

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Qualificazione professionale – Aiuto cuoco 2° livello contratto FISM

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se un soggetto che ha prestato servizio in qualità di cuoco, inquadrato al 2° livello del c.c.n.l. FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a che ha *“... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “dipendente qualificato”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenza specifiche e tecniche, e di conseguenza



capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Fermo quanto sopra, in via preliminare si precisa che la scrivente ha avuto già modo di esprimersi con riferimento al ccnl FISM, ritenendo non qualificato un soggetto inquadrato al 1° livello, il più basso della classificazione del personale.

Il soggetto in questione risulta inquadrato al 2° livello, al quale appartiene il personale esecutivo, ovvero quei lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Sulla base della declaratoria contrattuale, la scrivente ritiene di non poter considerare sufficientemente qualificato anche il soggetto inquadrato al 2° livello del ccnl in discorso e di non poter riconoscere, pertanto, la qualificazione professionale in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)